

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 40

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante: «Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 settembre 2001)



Roma. 18 SET. 2001

Ministero del Lavoro
delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI
Direz. Generale per le Politiche Previdenziali

AL GABINETTO DELL'ON. LE MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

Prot. n. 105235

Legati N. _____

R. J. n. 98379/5/93/13
JD 149.01

Ministero del Lavoro e Prev. Soc. Ufficio Legislativo
18 SET. 2001
N. <u>083892/5/83</u> Prot. _____

oggetto: relazione illustrativa su schema di regolamento relativo "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato o poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante".

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23.8.1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14.7.1997, un regolamento-quadro per l'estensione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, in applicazione dell'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del suddetto regolamento, le organizzazioni sindacali presenti nell'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del verbale d'accordo, con il quale le parti

h

firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detto .

Successivamente al deposito dell'accordo, si è provveduto quindi a redigere il presente schema di provvedimento, redatto in tredici articoli, contenente il regolamento ai sensi del citato D.M. 477/97.

Lo schema in questione è stato sottoposto alla preventiva valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazioni e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito".

In adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, è istituito presso l'INPS un Fondo di solidarietà (art.1, comma1) per il sostegno del reddito e della occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti già appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.A., così come previsto dal Decreto Legislativo n.283/98 (art. 2, comma 1).

Il Fondo, dotato di una propria autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (art. 1, comma 2), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma 4 e 1, e 1, comma 2, lett. f) del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a Dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal Regolamento quadro n.477/97. L'avvicendamento delle Organizzazioni in seno al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del Regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del Regolamento riconosce, nell'ambito ed in connessione dei processi di ristrutturazione e/o di crisi (art. 2, comma 28, L. n. 662/96), l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno il Fondo si impegna ad erogare un bonus di ingresso e un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Tale bonus frazionato in due tranches, rappresenta la monetizzazione del differenziale tra quanto il dipendente interessato percepirebbe nel Fondo (80% delle voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità aziendale) e quanto percepirebbe in costanza di rapporto di lavoro.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione figurativa dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità, prevista dal Regolamento quadro, di fronteggiare attraverso lo strumento normativo finalizzato all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, situazioni caratterizzate da un esubero strutturale di addetti (intervento in via straordinaria).

All'intervento sopra definito verranno ammessi entro il 31 luglio 2007 i lavoratori che siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.A così come previsto dall'art. 2 del regolamento in esame.

L.

L'erogazione degli assegni straordinari è prevista per un periodo massimo di 84 mesi.

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo attraverso una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il regolamento in questione prevede, altresì, la prefigurazione di un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del Regolamento.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6, definiscono, in relazione all'art. 3, comma 3, lett. d) del D.M. 477/97, l'attività di vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'andamento della gestione.

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore, nonché le norme di legge in quanto applicabili (l. 223/91).

Il successivo art. 8, norma anch'essa a contenuto procedurale, richiama i criteri posti dall'art. 5 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'individuazione dei lavoratori in esubero e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'art. 9 individua le prestazioni che il Fondo erogherà ai lavoratori di cui all'art. 2, sancendo al comma 3 che nell'ipotesi in cui rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del

h.

decreto legislativo n.238/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente CCNL del "Comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni; i commi 6 e 7 definiscono il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, determina il versamento del contributo figurativo.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, così come previsto dall'art. 10 comma 1, è cumulabile entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con redditi da lavoro dipendente o autonomo; nel caso in cui il cumulo di detti redditi dovesse superare il limite prefissato si procederà ai sensi del comma 2 ad una riduzione del dell'assegno medesimo.

L'art. 10 determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art. 11 dispone che venga salvaguardato il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Chiudono il regolamento gli artt. 12 e 13, dedicati rispettivamente al termine di durata del Fondo, indicato in dieci anni; ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del più volte richiamato D.M 27 novembre 1997, n. 477.

*** **

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito l'assenso del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e il parere del Consiglio di Stato

IL DIRETTORE GENERALE



1



Roma, 18 SET. 2001

Ministero del Lavoro
delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI
Divisione Generale per le Politiche Previdenziali


Al

GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

Prot. n. 205236

Allegati N. _____



OGGETTO: nota tecnica su schema di regolamento relativo "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante".

In riferimento alla Vs. richiesta trasmessa con nota 083879/5/83/13, si comunica che il decreto legislativo n.283/98, istitutivo dell'Ente di Diritto Pubblico Ente Tabacchi Italiani poi trasformatosi in Società per Azioni, ha consentito l'utilizzo in regime di distacco (Decreto Direttoriale 5 febbraio 1999 Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), dei dipendenti pubblici in forza alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed impegnati nelle attività trasferite.

In tale contesto, il Decreto Legislativo n.283/98 ha previsto, per i lavoratori che trasferiti all'Ente Tabacchi Italiani, dovessero risultare in esubero nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Ente stesso, una serie di strumenti finalizzati ad ammortizzare gli effetti della riforma.

Tra gli ammortizzatori previsti, è stato contemplato (art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/98) anche l'istituto del sostegno al reddito di cui all'art.2 comma 28 della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, anche al fine di ridurre gli esuberi che, in caso di riorganizzazione dell'Ente, rimarrebbero a carico, in attuazione del citato decreto legislativo, dei ruoli della Pubblica Amministrazione anche in sovra numero.

L
L

Il costituendo Fondo di sostegno al reddito, che supera il limite dei 60 mesi di erogazione nella stesura dell'art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/98, riveste una duplice valenza:

- a) da un lato tende ad ammortizzare il trauma che potrebbe derivare dal trasferimento da un comparto pubblico ad una azienda privata, seppur controllata dal Ministero del Tesoro, ed in via di collocazione sul mercato, con tutti i possibili scenari inerenti la stabilità dell'occupazione, l'inapplicabilità delle norme giuridiche pubbliche a cicli produttivi industriali, trasformazione dell'orario di lavoro, etcc...
- b) dall'altro, tende a limitare quanto più possibile il reingresso nei ruoli della Pubblica Amministrazione di personale che, per la maggior parte non possiede caratteristiche tali da poter essere utilmente ricollocato (trattasi di operai qualificati e specializzati esperti nel settore della fabbricazione di sigari e sigarette e che non troverebbero alcuna corrispondenza nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche).

In questa ottica l'ETI, al fine di rendere il Fondo di sostegno al reddito quanto più attrattivo, ha concordato l'istituzione di un bonus, frazionato in due tranches, che rappresenta la monetizzazione del differenziale tra quanto il dipendente interessato percepirebbe nel Fondo (80% delle voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità aziendale) e quanto percepirebbe in costanza di rapporto di lavoro.

L'erogazione del citato bonus è elemento essenziale per rendere il Fondo quanto più attrattivo divenendo componente imprescindibile dell'intero accordo.

Inoltre, il piano strategico dell'ETI, condiviso dal Ministero del Tesoro in qualità di azionista, ha posto in evidenza, tra l'altro, la necessità di razionalizzare le attività complessivamente trasferite - Direzioni Compartimentali Coltivazioni Tabacchi e Agenzie Coltivazioni Tabacchi, Manifatture Tabacchi, Saline, nonché i Depositi Generi di Monopolio - prevedendo il raggiungimento di target gestionali confacenti ad una impresa privata e il miglioramento delle attuali quote di mercato. Quanto sopra anche nell'ottica di una ottimale collocazione sul mercato (privatizzazione).

Tra le azioni previste per recuperare la migliore produttività e competitività, si inserisce il raggiungimento del dimensionamento delle strutture, obiettivo questo da perseguire anche attraverso l'utilizzo dello strumento del Fondo di sostegno al reddito contemplato nel più volte citato decreto legislativo. Datto strumento, che prevede l'accollo


totale dei costi a carico dell'ETI SpA, non comporta alcun onere o aggravio alle finanze pubbliche.

I dati di organico interessati al piano di ristrutturazione e al Fondo di sostegno al reddito si quantificano in:

- ✓ organico complessivo di circa n. 7.000 unità,
- ✓ eccedenze da piano di ristrutturazione circa n. 3.600 unità,
- ✓ aventi i requisiti per accedere al fondo di sostegno al reddito circa n. 1.200 unità.

Infine L'ETI S.p.A. ha precisato che, per le unità aventi i requisiti per accedere al Fondo di sostegno al reddito si prevede una permanenza media nel Fondo stesso di circa 3,5 anni con un costo medio procapite di circa 200 milioni ed un costo complessivo di circa 250 mld.

IL DIRETTORE GENERALE





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.477, con cui è stato emanato un regolamento - quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, istitutivo dell'Ente Tabacchi Italiani che all'art. 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19/4/2000, 18/5/2000 e 3/8/2000, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A., o ad altra società ad essa derivante".

SENTITE, nella riunione del 16/2/2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente regolamento :

Art.1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.477.

Art.2

Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e della occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998 n.283, già appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo 283/98, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'art.2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.3

Amministrazione del Fondo


1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.A. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.

Art.4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'art. 5;
- c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art.6, comma 2;
- d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'art.6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;



- e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'art.10.

Art.5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art.2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art.2, comma 28, della legge n.662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede alla erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 70% dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.
2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'art.2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.A., in osservanza del decreto legislativo n.283/98.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione.
5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



Art.6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art.5, l'ETI S.p.A. provvederà alla erogazione di:
 - a) un contributo ordinario dello 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.
2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'art.4, lettera c.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.A. in conto contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art.7
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art.5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la



contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso

2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.A., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art.4, comma 4, del decreto legislativo n.283/98.

Art.8

Individuazione dei lavoratori in esubero

I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.A. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19.4.2000, del 18.5.2000 e del 3.8.2000.

Art.9

Prestazioni: criteri e misure

1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvederà ad erogare:
 - a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80% del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per 13 mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per 12 mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge.
 - b) un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10% del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;
 - c) un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b);
2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n.283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente CCNL del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento

autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'art.5, comma 3.
5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.
6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.
7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Art.10

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.
4. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.A. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attività, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli

6

interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art.2, comma 28, della Legge n.662 del 1996.

Art.11
Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.

Art.12
Scadenza

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante", in osservanza del decreto legislativo n.283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art.6, commi 5 e 6.

Art.13
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n.477.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1950

Roma, addi 2.09. 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento ministeriale recante costituzione e disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. s.p.a. o ad altra società da essa derivante.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 170/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbagallo

MINISTERO del Lavoro e della
previdenza Sociale

- Gab. On. Ministro -

ROMA

3-11-2001
104085



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 18 giugno 2001

N. della Sezione: 170/2001

OGGETTO:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Schema di regolamento ministeriale recante costituzione e disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. s.p.a. o ad altra società da essa derivante.

La Sezione

Vista la relazione n. 103619 del 6 giugno 2001, pervenuta il successivo 14 giugno, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale) ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Donato Marra;

PREMESSO e CONSIDERATO:

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, siano definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

Ai sensi della suddetta disposizione è stato innanzi tutto adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997, un regolamento-quadro che ha disciplinato modalità di stipulazione e contenuti dei contratti collettivi nazionali regolatori della materia nonché i principi essenziali ai quali devono uniformarsi le modalità di costituzione e gestione dei fondi presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

E' successivamente intervenuto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 che ha istituito l'E.T.I. – Ente Tabacchi Italiani, come ente di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, al quale sono state attribuite le attività precedentemente svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, utilizzando in regime di distacco i dipendenti pubblici già in forza a tale amministrazione autonoma. Il citato decreto legislativo ha disposto, inoltre, per i lavoratori trasferiti all'E.T.I., che fossero risultati in esubero nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Ente stesso, una serie di strumenti finalizzati alla loro gestione, prevedendo in particolare all'articolo 4, comma 6, l'istituto di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, sopra richiamato della legge n. 662 del 1996 per coloro che possedessero una determinata anzianità contributiva, tenuto conto dell'età: ciò anche al fine di limitare il numero di lavoratori che potrebbero rimanere in carico, anche in soprannumero, all'amministrazione finanziaria.

Il 24 gennaio 2001 l'E.T.I. – Ente Tabacchi italiani s.p.a. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale hanno stipulato l'accordo per la costituzione del fondo di sostegno al reddito di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 283 del 1998.


Il contenuto del suddetto accordo è stato sostanzialmente recepito e trasfuso sullo schema di regolamento in esame.

Considerato che la normativa risultante, sulla quale ha espresso parere favorevole il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota n. 0022164 del 19 marzo 2001 del Ragioniere generale dello Stato, è conforme ai principi contenuti nell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, nonché nel regolamento-quadro adottato con il decreto interministeriale n. 477 del 27 novembre 1997 e ritenuto che la normativa in questione è applicabile anche all'Ente tabacchi italiani in considerazione sia della natura di dipendenti pubblici dei lavoratori in esubero, provenienti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e quindi dall'ente pubblico economico in cui la stessa si è dapprima trasformata, sia della generalità delle imprese destinatarie delle provvidenze in questione, atteso che il richiamato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 si riferisce non solo agli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, ma anche a tutte le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema di ammortizzatori sociali, la Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole al testo trasmesso, con l'unica osservazione, puramente formale, relativa al visto del parere del Consiglio di Stato, che dovrà essere così formulato: "Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001".

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione

(Maria Barbagallo)

